

CORSO DI FORMAZIONE:

*LE VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI*

*QUARTA SESSIONE*

*5 DICEMBRE 2017*

## LA GRADUAZIONE DEI CREDITI

### A) Principi Generali

Il procedimento esecutivo, come è noto, si articola in due grandi fasi: la fase espropriativa, finalizzata a liquidare i beni (immobili, per qual che ci riguarda) sottoposti ad esecuzione, e quella distributiva, finalizzata alla distribuzione del ricavato, e quindi a realizzare lo scopo del procedimento, e cioè il pagamento dei creditori.

L'attività essenziale della fase distributiva consiste nella formazione dello stato di graduazione dei crediti, e cioè nello stabilire L'ORDINE PROGRESSIVO con cui devono essere soddisfatti i creditori concorrenti, sulla base del quale si procederà alla formazione del progetto di distribuzione, in cui saranno indicate le somme spettanti ai creditori concorrenti.

La redazione dello stato di graduazione è quindi (sebbene contenuta nello stesso atto) preliminare alla redazione del progetto di distribuzione.

In tema di responsabilità patrimoniale il principio fondamentale che regola la materia consiste nel principio del **CONCORSO DEI CREDITORI**, disciplinato dall'art. 2741 c.c., secondo il quale **tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.**

Le cause di prelazione, che per quanto a noi interessa sono i privilegi e le ipoteche, sono disciplinate dal codice civile.

Il principio del concorso dei creditori trova concreta realizzazione mediante il processo esecutivo, nel quale i creditori **devono ATTIVARSI** (o come precedente o come intervenuti) secondo le norme processuali, e, per quanto concerne i creditori chirografari (i cui crediti non sono assistiti da cause legittime di prelazione), devono attivarsi entro determinati termini.

I creditori che non si sono attivati nella procedura non esistono ai fini della predisposizione dello stato di graduazione (ad esempio i creditori iscritti non intervenuti), atteso che sia l'art. 510 c.p.c. che l'art. 596 c.p.c.

fanno riferimento ai creditori intervenuti (o che partecipano alla procedura).

**L'efficacia delle cause di prelazione è inoltre condizionata alla loro PREESISTENZA rispetto alla pendenza del processo esecutivo, a norma dell'art. 2916.**

Le norme sottese alla formazione dello stato di graduazione dei crediti sono quindi di duplice natura: sostanziale e processuale.

- **Sotto il profilo sostanziale:**

- l'art. 2741 c.c. che istituisce il principio del concorso dei creditori;
- gli artt. 2745 e seguenti c.c., che disciplinano i privilegi;
- gli artt. 2808 e seguenti c.c., che disciplinano le ipoteche.

- **Sotto il profilo processuale:**

- Gli artt. 499, 563, 564, 565, e 566 c.p.c., che disciplinano l'intervento;
- l'art. 510 c.p.c. che disciplina la distribuzione della somma ricavata;
- l'art. 596 c.p.c., che prevede la formazione del progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori.

- **Sotto il profilo sia sostanziale che processuale:**

- l'art. 2916 c.c., che pone un limite alla efficacia delle cause di prelazione, in quanto stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
  - 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
  - 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
  - 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
- In forza di questa disposizione, eventuali cause di prelazione che sono state costituite dopo il pignoramento sono inefficaci nella esecuzione.

## **B) Attività preliminari alla predisposizione dello stato di graduazione.**

Al fine di predisporre lo stato di graduazione dei crediti è necessario, che il professionista delegato preventivamente richieda, a tutti i creditori che partecipano alla procedura, di effettuare la precisazione dei propri crediti.

L'art. 28 dell'ordinanza di delega prevede che il professionista delegato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di trasferimento, provveda a richiedere ai creditori, le note riepilogative dei loro crediti, evidenziando che ove non pervenga tempestiva risposta, si procederà alla redazione del

progetto di distribuzione tenendo conto degli importi indicati nel precetto e negli atti di intervento.

Ai fini della redazione dello stato di graduazione la precisazione dei crediti rileva soprattutto ai fini della individuazione delle spese da soddisfare in via privilegiata ex art. 2770 c.c..

I crediti non titolati e disconosciuti, devono essere inseriti nello stato di graduazione, salvo essere poi accantonati nel progetto di distribuzione, se è stata formulata istanza di accantonamento ai sensi dell'art. 499 c.p.c.

### **C) Scopo dello stato di graduazione.**

Il piano di graduazione serve, quindi, per individuare l'ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti sia titolati che non titolati, ed esso deve stabilire la collocazione di tutti i crediti, con indicazione del loro ammontare (capitale, interessi e spese), delle cause di prelazione, dei gradi e della data dell'intervento (tempestivo / tardivo)

I creditori muniti di prelazione hanno diritto di essere preferiti, secondo una determinata GERARCHIA, che di seguito esamineremo, nella

distribuzione del ricavato, e per essi è relativamente irrilevante la tempestività dell'intervento, atteso che, a norma dell'art. 566 c.p.c. concorrono alla distribuzione sino a quando non si sia tenuta l'udienza per la distribuzione ex art. 596 c.p.c.

Al riguardo è opportuno precisare che l'intervento, secondo quanto indicato da Cassazione civile, sezione terza - 08 Giugno 2012 - n° 9285, è ritenuto ammissibile prima che si sia tenuta l'udienza ex art. 596 c.p.c., e non nel corso della medesima.

La Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2015, n. 6432, ha ulteriormente precisato che il termine ultimo indicato dal codice – l'udienza dedicata al progetto di distribuzione del ricavato della vendita (articolo 596 c.p.c.) – deve considerarsi **PERENTORIO**, e ciò anche se la norma non lo qualifica formalmente come tale. L'intervento è comunque precluso una volta che la trattazione abbia avuto inizio anche se poi sia stato disposto un rinvio dell'udienza. E tali regole valgono sia per i creditori privilegiati che chirografari.

I creditori chirografari, invece, concorrono alla distribuzione in ugual misura, salva la preferenza dei creditori tempestivi rispetto a quelli tardivi.

**Lo scopo dello stato di graduazione è dunque quello di determinare la gerarchia (cioè l'ordine di preferenza) dei creditori concorrenti nella ripartizione della somma da distribuire.**

#### **D) Le cause di prelazione.**

Le cause di prelazione sono previste dall'art. 2741 secondo comma c.c. e sono tre: i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Poiché il nostro corso è incentrato sulle vendite delegate nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, ci limiteremo ad esaminare le cause di prelazione, ed il concorso tra loro, che rilevano relativamente all'esecuzione immobiliare: i privilegi e le ipoteche.

#### **E) I privilegi in generale.**

Il termine creditori privilegiati è talvolta utilizzato in modo ampio, ad esempio dall'art. 54 L.F., per indicare i creditori muniti di cause di prelazione rispetto a quelli chirografari.

Ai nostri fini utilizzeremo il termine in senso più ristretto, per indicare i creditori che hanno un privilegio su beni del debitore.

L'art. 2745 c.c. dispone che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.

Condizione necessaria perché vi sia un privilegio è, quindi, la esistenza di una espressa norma di legge e le parti non hanno il potere di costituire cause di prelazione al di fuori dei casi previsti.

La legge attribuisce il privilegio in ragione della «*causa*» del credito, ovvero in ragione del rapporto o del fatto costitutivo, da cui deriva il credito.

Il creditore che vanta un privilegio ha l'onere di indicarlo espressamente.

I privilegi, a norma dell'art. 2746 c.c., si distinguono in privilegi generali (che si esercitano sui beni mobili), e privilegi speciali (che si esercitano su determinati beni immobili).

Nell'ipotesi di concorso tra creditori privilegiati e creditori ipotecari, l'art. 2748 secondo comma c.c. dispone che i creditori che hanno privilegio sui

beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

La legge prevede alcune eccezioni agli artt. 2772, 2774 e 2775 *bis* c.c.

In questi casi si applica il principio *prior in tempore, potior in iure*: tra creditori ipotecari e creditori privilegiati, prevale chi ha acquisito prima il diritto di prelazione.

Si tratta dei crediti per tributi indiretti e per concessioni di acque, e dei crediti per mancata esecuzione dei contratti preliminari trascritti.

Per quanto riguarda i privilegi in favore del promissario acquirente, la Corte di Cassazione ha affermato che tra l'ipoteca e il privilegio del promissario acquirente prevale l'ipoteca, se iscritta prima della trascrizione del contratto preliminare (Cass. 30 luglio 2014, n. 17270 e, prima, Cass. S.U. 1 ottobre 2009, n. 21045).

Poiché mi era stata preannunciata la domanda, ho effettuato una ricerca più approfondita relativamente al concorso del privilegio di cui all'art. 2772 (in materia di crediti dello Stato per tributi indiretti) con l'ipoteca.

Sul punto vi sono opinioni discordi.

Da un lato vi è chi afferma che il privilegio relativo non possa esercitarsi in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi, per cui il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non potrebbe essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile trasferito al quale il privilegio si riferisce (Cass. 14 novembre 2003, n. 17197, in un passaggio in motivazione, Tribunale Roma, 20/09/1995).

Al contrario vi è chi non condivide questa soluzione, rilevando che essa intende compresi tra i diritti dei terzi anche quelli di garanzia e dal fatto che il legislatore, quando ha voluto far riferimento anche all'ipoteca, lo ha detto espressamente, come nell'ultimo comma dell'art. 2772 c.c..

**Laddove si ponga in concreto la questione, poiché non vi è un orientamento consolidato sul punto, suggerisco di formulare ricorso al Giudice ex art. 591 ter c.p.c. al fine di avere indicazioni sulla prevalenza o meno del privilegio rispetto all'ipoteca.**

I privilegi hanno gradi diversi e il grado deriva direttamente dalla legge; a differenza delle ipoteche, il grado della prelazione non dipende dalla anteriorità del credito.

L'ordine di preferenza con cui devono essere soddisfatti (pagati) i crediti privilegiati è indicato in via generale dall'art. 2777 c.c., dal quale ricaviamo la previsione di prevalenza assoluta delle spese di giustizia previste dall'art. 2770 c.c., e per quanto concerne i privilegi immobiliari dall'art. 2780 c.c.

L'art. 2776 c.c., infine, prevede la collocazione sussidiaria sul prezzo ricavato dalla vendita degli immobili, per i crediti indicati nel medesimo art. 2776 c.c. per i quali il creditore abbia un privilegio generale sui beni mobili e non riesca a soddisfarsi su questi.

In particolare i crediti indicati dall'art. 2776 c.c. prevalgono sui crediti chirografari nella ripartizione del prezzo degli immobili, a condizione che il creditore abbia prima tentato un'esecuzione INFRUTTUOSA sui beni mobili del debitore.

Poiché la preventiva escussione del patrimonio mobiliare del debitore costituisce una condizione per la sussistenza del privilegio, ritengo che per poter inserire nello stato di graduazione il credito privilegiato ex art. 2776 c.c., occorre che il creditore alleggi la preventiva escussione

mobiliare e produca i documenti che la dimostrano (ad esempio un verbale di pignoramento mobiliare negativo).

A norma dell'art. 2749 c.c. il privilegio accordato al credito, garantisce anche le spese per l'intervento nel processo di esecuzione, gli interessi convenzionali dovuti per l'anno nel quale è eseguito il pignoramento e per l'anno precedente, e gli interessi legali dall'anno successivo al pignoramento sino alla vendita (cioè la data di emissione del DECRETO DI TRASFERIMENTO).

A norma dell'art. 2782 c.c., nel caso in cui più creditori vantino crediti assistiti da privilegio di pari grado, i relativi crediti concorrono in proporzione agli importi fatti valere (ovviamente nel caso in cui non vi sia capienza per tutti i crediti).

I crediti che godono di privilegi generali sui mobili, se non sono ricompresi nell'art. 2776 c.c. sono considerati crediti chirografari.

#### **F) I privilegi in particolare. Il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.**

Come si è già accennato il primo credito che deve inserito nell'ordine di graduazione consiste nel credito per le spese di giustizia fatte per atti

conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori.

La definizione è piuttosto generica, e nella categoria possono essere ricomprese varie spese sostenute dai creditori e connesse all'esecuzione immobiliare.

Vi sono le spese che definirei "tipiche", cioè sostenute in ogni procedimento, e quelle eventuali che possono presentarsi in singoli procedimenti.

Il criterio per poter valutare se una spesa sostenuta dal creditore procedente (o dal creditore "surrogatosi" al procedente) è assistita dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., consiste nell'esaminare se sussistono i requisiti della necessità (anche eventuale) e dell'interesse comune dei creditori.

In sostanza la spesa deve essere stata sostenuta per l'espletamento di una attività ESSENZIALE per il POSITIVO svolgimento della procedura esecutiva, di cui beneficiano tutti i creditori concorrenti.

Le spese tipiche sono:

- le spese sostenute per l'attivazione del procedimento, tra cui vi sono le imposte per la trascrizione del pignoramento, il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, le spese per l'acquisizione della certificazione ex art. 567 cpc;
- le spese per la stima dell'immobile;
- le spese di custodia;
- le spese per la pubblicità di vendita;
- il compenso e le spese del professionista delegato;
- le spese sostenute per la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli;
- il compenso (compreso quello per l'atto di precetto che è atto preliminare ma indispensabile per l'attivazione della procedura) e le spese del difensore del creditore procedente, o del creditore surrogatosi al procedente (in tal caso occorre evitare la duplicazione delle spese privilegiate – ad esempio si potrebbe riconoscere i compensi per la fase introduttiva al procedente, e quelli per la fase di trattazione al creditore sostitutosi al procedente).

Le spese eventuali (cioè che potrebbero essere sostenute nell'ambito di una procedura esecutiva), possono essere individuate nelle seguenti:

- le spese per il curatore eredità giacente (se la nomina si è resa necessaria per promuovere la procedura esecutiva immobiliare);
- le spese per garantire continuità trascrizioni;
- le spese del giudizio divisorio connesso (ove non soddisfatte nell'ambito del medesimo giudizio divisorio);
- le spese per opere di conservazione del bene pignorato, ove siano state preventivamente autorizzate dal Giudice;
- le spese per la liberazione dell'immobile.

Non sono ritenute ricomprese tra le spese assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c. le spese sostenute per l'esperimento di azione revocatoria, in quanto trattasi di spese che non sono state sostenute nell'interesse di tutti i creditori ma nel solo di interesse del creditore che l'ha promossa.

In tale ottica dovrebbero, invece essere ritenute garantite dal privilegio ex art. 2770 c.c. le spese sostenute per l'utile esperimento di azione di simulazione (in quanto l'accoglimento di tale azione ha reso il bene pignorabile da parte di tutti i creditori del debitore).

**G) I privilegi in particolare. Il privilegio di cui all'art. 2771 c.c. ed il privilegio di cui all'art. 2772 c.c.**

Le norme attribuiscono il privilegio speciale ai crediti fiscali in esse indicati.

Non approfondisco tutte le problematiche connesse alla natura ed alla esigibilità delle imposte, approfittando della mancanza di tempo per trattare l'argomento, ma soprattutto a causa della mia specifica ignoranza della materia.

Laddove il professionista delegato dovesse inserire nello stato di graduazione tali crediti sarà opportuno che esamini approfonditamente la norma, e, in caso di dubbi, ricorra al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.

#### **H) I privilegi in particolare. Il privilegio di cui all'art. 2775 bis c.c.**

Un cenno può essere riservato al privilegio previsto dall'art. 2775 bis c.c., secondo cui il promissario acquirente che ha trascritto il preliminare ha diritto al privilegio per i crediti conseguenti alla mancata esecuzione del contratto (ad esempio il credito per la restituzione della caparra), se interviene in una procedura promossa dai terzi entro il termine di vigenza del privilegio.

Gli effetti del privilegio sussistono a condizione che nel triennio dalla trascrizione del preliminare, oppure entro un anno dalla data convenuta per la conclusione del contratto definitivo, si sia verificato uno dei seguenti eventi:

- 1) La risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa
- 2) La notificazione di domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento;
- 3) La trascrizione del pignoramento da parte del promissario acquirente;
- 4) L'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.

Secondo il combinato disposto degli art. 2645 bis comma 3 e 2775 bis c.c. il promissario acquirente che abbia trascritto il contratto preliminare ha diritto al privilegio:

- nel caso in cui intervenga nell'esecuzione promossa da terzi entro il termine di vigenza del privilegio (tre anni dalla data di trascrizione, o entro un anno dalla data prevista per il definitivo);
- nel caso in cui intervenga successivamente, purché:
  - 1) abbia ottenuto sentenza di risoluzione o abbia risolto il contratto con atto avente data certa,

- 2) abbia egli stesso eseguito il pignoramento, avendo ottenuto il titolo.
- Il privilegio di cui all'art. 2775 bis c.c. consiste quindi, a differenza di tutti gli altri privilegi la cui efficacia sussiste fino all'estinzione del credito, in un privilegio temporaneo.

Nel caso di concorso del privilegio di cui all'art. 2775 bis c.c. con le ipoteche, dopo un primo contrasto giurisprudenziale, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21045 del 1/10/2009, la quale ha sostanzialmente affermato che il credito privilegiato prevale sul credito ipotecario solo se il contratto preliminare è stato trascritto nei registri immobiliari prima dell'iscrizione ipotecaria.

#### **I) Le ipoteche in generale.**

Nella predisposizione dello stato di graduazione, la causa di prelazione che assume successivo rilievo dopo i privilegi immobiliari (salvo quanto si è sopra riferito) è l'ipoteca.

L'ipoteca consiste in un diritto reale di garanzia, che si concretizza nella formalità COSTITUTIVA dell'iscrizione (senza la formale iscrizione il diritto di ipoteca è INESISTENTE), e che, per quanto qui interessa,

attribuisce al creditore ipotecario il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita coattiva del bene ipotecato.

Il diritto di prelazione è attribuito indipendentemente dalla natura dell'ipoteca (volontaria, legale o giudiziale), e l'ordine di preferenza nella soddisfazione dei crediti garantiti è determinato, a norma di quanto previsto dall'art. 2852 c.c., dal grado.

Il grado dell'ipoteca è determinato, a norma dell'art. 2853 c.c., dal numero d'ordine dell'iscrizione (numero attribuito dall'Agenzia delle Entrate – Territorio).

Il grado consiste nella anzianità di iscrizione dell'ipoteca (ogni ipoteca ha un suo esatto numero di iscrizione), ed essa fissa l'ordine del soddisfacimento dei creditori ipotecari.

Per determinare l'ordine di preferenza tra le varie ipoteche iscritte su un bene bisogna dunque utilizzare il criterio della successione cronologica delle iscrizioni.

Nel caso in cui oggetto della procedura esecutiva siano beni immobili differenti occorrerà verificare su quali beni insistano le ipoteche iscritte a garanzia dei crediti azionati nella procedura.

L'ipoteca limita il diritto di prelazione soltanto alla somma ricavata dalla vendita del bene ipotecato.

Nel raro caso in cui vi sia una pluralità di ipoteche con lo stesso grado, i crediti da esse garantiti concorrono tra loro in proporzione del relativo importo, a norma di quanto disposto dall'art. 2854 c.c.

L'ipoteca, a norma dell'art. 2847 c.c., ha un'efficacia temporale di venti anni, e la medesima entro tale termine deve essere rinnovata per mantenere l'efficacia medesima, senza che abbia alcun rilievo la pendenza della procedura esecutiva.

#### **J) Le ipoteche in particolare - il credito garantito – art. 2855 c.c.**

Una questione rilevante consiste nel verificare l'estensione del diritto di prelazione, estensione che è disciplinata dall'art. 2855 c.c.

Oltre al capitale (che è quello risultante dal titolo) sono garantite dall'ipoteca anche le spese accessorie, a condizione che esse rientrino nel limite del valore dell'iscrizione.

Tali spese consistono:

nelle spese per l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria, nelle spese per l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca, le spese legali per l'intervento nel processo di esecuzione.

L'art. 2855 c.c., ai commi secondo e terzo, prevede inoltre che sono garantiti dallo stesso grado della prelazione anche gli interessi con le modalità indicate nella norma, anche se il loro cumulo con il capitale superi l'importo per il quale l'ipoteca è stata iscritta, a condizione che il tasso degli interessi sia indicato nella nota di iscrizione.

In particolare hanno diritto di prelazione gli interessi convenzionali (anche moratori, ma ciò è controverso) dovuti per l'anno nel quale è eseguito il pignoramento e per i due anni precedenti, e gli interessi legali dall'anno successivo al pignoramento sino alla vendita (cioè la data di emissione del DECRETO DI TRASFERIMENTO).

Per anno in corso si intende l'anno contrattuale, ossia l'anno che inizia con il debito di interessi, per cui dal giorno del pignoramento si retrocede al momento della stipula del contratto di mutuo ( per le ipoteche volontarie) ovvero all'epoca della notificazione del decreto ingiuntivo o della sentenza ( per le ipoteche giudiziali) e poi si calcolano gli interessi per i due anni precedenti e per l'anno successivo.

La prelazione NON si estende, stante la eccezionalità e la conseguente tassatività dell'art. 2855 c.c., ad altri accessori del credito (ad esempio la polizza a garanzia del mutuo).

## **K) I crediti chirografari**

Dopo l'inserimento nello stato di graduazione dei crediti assistiti da diritti di prelazione, si procede all'inserimento dei crediti chirografari, tra i quali rientrano anche quelle porzioni di crediti che non rientrano nei limiti delle prelazioni a norma degli art. 2749 e 2855 c.c. (differenza tra interessi convenzionali ed interessi legali, successivi al pignoramento), ed i crediti privilegiati fondati su titolo non opponibile alla procedura a norma dell'art. 2916 c.c.

I creditori chirografari intervenuti devono essere suddivisi tra creditori tempestivi e creditori tardivi.

### **1) Creditori chirografari tempestivi.**

I crediti chirografari tempestivi sono soddisfatti con preferenza rispetto a quelli tardivi (in realtà la norma di riferimento, l'art. 565 c.p.c., dispone all'inverso: e cioè prevede che i creditori tardivi sono soddisfatti con ciò che sopravanza dopo il pagamento dei creditori tempestivi).

Per determinare la tempestività dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, occorre verificare, a norma dell'art. 563 c.p.c. se esso sia stato spiegato entro la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita; poiché la norma dispone testualmente " ... non oltre la prima udienza ... ", l'intervento effettuato in udienza è da ritenersi tempestivo.

E' controverso se è il discrimine temporale debba ritenersi fissato nella prima udienza fissata per la vendita, a prescindere dall'effettiva emissione dell'ordinanza di vendita (di delega alla vendita).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 689 del 2012, ha precisato che l'intervento è da ritenersi tempestivo, sino a quando non sia stata emessa l'ordinanza di vendita.

I creditori chirografari sono soddisfatti con l'applicazione del principio del concorso.

In ragione di ciò, laddove la somma disponibile sia incapiente, si deve procedere a calcolare la percentuale di soddisfazione, percentuale da calcolarsi in proporzione dei crediti rispettivamente vantati.

In concreto si procede:

- alla somma di tutti i crediti concorrenti,
- alla divisione della somma da distribuire per il totale dei crediti concorrenti, ottenendo il coefficiente di riparto,
- alla moltiplicazione di ogni singolo credito per il coefficiente di riparto.

## **2) Creditori chirografari tardivi.**

Dopo i creditori chirografari tempestivi, devono essere inseriti nello stato di graduazione i creditori chirografari tardivi, e cioè i creditori (e quindi

anche i privilegiati, per la parte eccedente la prelazione) intervenuti successivamente all'emissione dell'ordinanza di vendita, ma, secondo quanto disposto dall'art. 565 c.p.c., PRIMA di quella prevista dall'art. 596 c.p.c.

Per l'individuazione del termine ultimo entro il quale può essere spiegato l'intervento, la norma utilizza una espressione più rigorosa (rispetto a quelle utilizzata per l'intervento tempestivo), e indica "... prima di quella (l'udienza) prevista nell'art. 596 c.p.c. ...".

Anche con riferimento a tale termine è controverso se il medesimo debba ritenersi spirato nel caso in cui l'udienza venga rinviata.

Al riguardo si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 6432 del 31.3.2015, secondo la quale "... la previsione come momento ultimo della possibilità di un intervento tardivo del creditore chirografario prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c., va intesa nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) ed abbia avuto luogo con un'attività **di trattazione effettiva ai sensi di detta norma**, ancorchè venga disposto dopo di essa rinvio in prosecuzione della trattazione, mentre esso resta ancora

possibile: a) qualora detta udienza, venga tenuta non già con lo svolgimento di una simile attività di trattazione, bensì con il solo compimento di attività dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo rituale svolgimento e dunque abbia luogo una trattazione solo a questo scopo ed in funzione dell'adozione del provvedimento per rimediare alla nullità, seguendone la fissazione di una nuova udienza per la trattazione ai sensi dell'art. 596; b) nel caso in cui l'udienza non abbia luogo per mero rinvio derivante da ragioni d'ufficio. In tali casi l'intervento è possibile ancora prima dell'udienza di rinvio".

Per completezza si osserva che la stessa regolamentazione trova applicazione agli interventori privilegiati di cui all'art. 566 vecchio e nuovo testi c.p.c., data l'identità di formulazione del requisito temporale di ammissibilità del loro intervento tardivo.

Ovviamente, anche per i creditori chirografari tardivi, nella formazione dello stato di graduazione, si applica il principio del concorso.

## **1) Riepilogando.**

In base a tutti i principi sopra esposti si può quindi procedere alla formazione dello stato di graduazione, in linea di massima, con il seguente ordine preferenziale di soddisfazione dei crediti.

- 1) Spese in privilegio ex art. 2770 c.c.,
- 2) Privilegi speciali, che prevalgono sulle ipoteche a norma dell'art. 2748 c.c., anche in ragione della posteriorità dell'ipoteca, secondo l'ordine di cui all'art. 2780 c.c.
- 3) Ipoteche, secondo il grado,
- 4) Privilegi speciali che non prevalgono sulle ipoteche, secondo l'ordine di cui all'art. 2780 c.c.,
- 5) Privilegi sussidiari ex art. 2776 c.c.,
- 6) Creditori chirografari tempestivi,
- 7) Creditori chirografari tardivi.

#### **m) Considerazioni finali**

Ritengo infine conclusivamente opportuno ricordare ai partecipanti al convegno che quanto esposto non intende affatto essere un'interpretazione delle norme del processo esecutivo, ma un semplice tentativo di esposizione coordinata delle medesime, con l'indicazione di

alcune soluzioni adottate nella prassi per la risoluzione di aspetti controversi.

In questa sede ritengo che si debba ribadire che il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c., non è affatto un consulente della parti (neppure dell'aggiudicatario) e quindi, in caso di contrasto interpretativo, non è tenuto ad aderire ad alcuno indirizzo.

Il professionista delegato è un ausiliario del Giudice, e in ragione di ciò ogni volta che sussiste un aspetto controverso, è, a mio avviso, tenuto a ricorrere al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.

In conclusione appare opportuno redigere lo stato di graduazione sulla scorta degli orientamenti prevalenti, considerando comunque che spetterà al Giudice di apportare modifiche anche in base ad eventuali osservazioni delle parti.

Ringrazio tutti i partecipanti per l'attenzione.

Firenze 5 dicembre 2017

Avv. Luca Bizzeti